

CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE

REGOLAMENTO COMPENSORIALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)

approvato con delibera di Consiglio Comunale 21 del 12/07/2017

Art. 1 – Premessa

Il Comune di Breno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/06/2000, ha costituito con i Comuni di Braone, Breno, Niardo, Ceto, Cimbergo, Losine, Paspardo e la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Forestale Pizzo Badile con sede a Ceto località Campagnelli snc

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 del 05/12/08, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade distinto per Comune di appartenenza). Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli come definiti dal vigente codice della strada.

Art. 3 – Soggetto gestore

L'Amministrazione può individuare quale unico Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali indicate nell'art. 2 e nell'allegato A) il Consorzio Forestale Pizzo Badile con sede a Ceto località Campagnelli, il quale potrà gestire le strade agro-silvo-pastorali di cui all'allegato A).

Art. 4 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 2 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 31/08.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte delle singole proprietà o, se appositamente incaricato, per il tramite del Consorzio Forestale, di idoneo cartello di divieto di transito riportante la scritta " AI SENSI DELLA NORMATIVA FORESTALE VIGENTE - ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 5 – Chiusura con barriera

L'Amministrazione Comunale mediante apposito atto e/o per il tramite del Consorzio Forestale potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 2 del

presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

Gli eventuali utenti autorizzati hanno l'obbligo: di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento; di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Copia delle chiavi va consegnata agli organi di vigilanza.

Art.6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale. In caso di presenza di neve e/o ghiaccio le strade V.a.s.p. sono da ritenersi chiuse.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune o al Consorzio utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore (tre mezzi complessivamente),.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione è rilasciata dal Consorzio Forestale entro 10 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo ovvero sul motociclo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno.

Qualora il titolare del permesso non esponga il permesso sul parabrezza anteriore dell'automezzo ovvero in evidenza sul motociclo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, la sanzione amministrativa sarà pari ad un terzo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 17.

Qualora il trasgressore di cui sopra sia in possesso di un'autorizzazione annuale o di una autorizzazione prevista per la categoria C la sanzione amministrativa sarà annullata se presenterà al protocollo del Comune o dell'organo accertatore tale permesso o dichiarazione entro e non oltre 5 giorni dalla notifica dell'infrazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Consorzio Forestale e da parte del proprietario della strada, l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di tre mezzi. Sui mezzi stessi potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Art. 9 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte del Consorzio Forestale, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

A1) Residenti nei Comuni che hanno affidato la gestione della VASP al Consorzio;

A2) Residenti in altri Comuni;

B1) Cittadini che hanno in disponibilità a titolo di proprietà, affitto o comodato, immobili o terreni raggiungibili tramite strade vasp;

C) altre autorizzazioni possono essere rilasciati dal Comune, previa motivata richiesta, per esigenze particolari (didattiche, sportive, manifestazioni, etc.) che abbiano comunque la finalità di promozione e salvaguardare l'integrità dei luoghi e della montagna.

D1) Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali "Giornate delle Strade", di cui al successivo art. 26;

D2) Oltre i 65 anni Originari/Residente e Disabili

I Cittadini originari o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età devono richiedere un permesso che avrà validità vitalizia. Sarà personale e non abbinato ad alcun mezzo;

Chi trasporta un originario o residente nel Comune che abbia compiuto i sessantacinque anni di età è esente da ogni permesso. E in caso di sosta/controllo dovrà esporre/esibire il permesso del passeggero over 65.

I Cittadini disabili in possesso di patente di guida valida non devono richiedere alcun permesso. Per questi è sufficiente l'esposizione del tagliando attestante la disabilità previsto dal Codice della strada. Chi trasporta un disabile è esentato da ogni permesso ma in caso di transito e sosta dovrà esporre il tagliando di cui sopra.

Art. 10 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla Categoria richieste e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio, con esclusione dei permessi categoria B1 e D2 (per i B1 si veda di seguito).

I permessi dovranno essere pagati mediante versamento al Consorzio Forestale e saranno rilasciati al richiedente ad esibizione della relativa ricevuta.

Per i richiedenti di cui alle categorie A1, A2 i permessi, se di durata inferiore o uguale a un mese, potranno essere rilasciati anche da esercizi pubblici convenzionati con il Consorzio Forestale, mediante predisposizione di appositi blocchetti composti da ricevute numerate e progressive.

I periodi di validità massima e le tariffe previste per ciascuna Categoria di utenza sono:

Per la categoria "A1" il permesso di transito sarà rilasciato per tutte le strade VASP di cui il Consorzio Forestale è soggetto gestore, alle seguenti condizioni: - -

validità mesi 12: versamento di € 50; - -

validità mesi 1: versamento di € 25; - -

validità giorni 7: versamento di € 15; - -

validità giorni 1: versamento di € 5.

Il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà, affitto o comodato Cat. B1;

Per la Categoria "A2" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni: - -

validità mesi 12: versamento di € 100€ per il singolo Comune; - -

validità mesi 12: versamento di € 150 per tutte le strade VASP di cui il Consorzio è soggetto gestore; - -

validità mesi 1: versamento di € 50 € per tutte le strade VASP di cui il Consorzio è soggetto gestore; - -

validità giorni 7: versamento di € 30 € per tutte le strade VASP di cui il Consorzio è soggetto gestore; - -

validità giorni 1: versamento di € 7 € per tutte le strade VASP di cui il Consorzio è soggetto gestore;

Il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà o in affitto o in comodato; Per la categoria d'utenza "B1" il permesso di transito avrà validità limitata al periodo in cui il soggetto è proprietario, affittuario o comodatario del bene;

Per le categorie d'utenza "D1" il permesso di transito avrà validità 12 mesi dalla sua emissione, sarà gratuito e il permesso di transito sarà rilasciato per tutte le strade VASP di cui il Consorzio Forestale è soggetto gestore;

Per le categorie d'utenza "D2" il permesso di transito avrà validità vitalizia e sarà gratuito. Il permesso di transito sarà rilasciato per tutte le strade VASP di cui il Consorzio Forestale è soggetto gestore;

Per la categoria d'utenza "C" non saranno rilasciati permessi, ma il Comune o i Comuni interessati, potranno autorizzare la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita dichiarazione del Sindaco o suo delegato.

Art. 11 – Convenzioni tra Consorzio Forestale e Aziende di Agriturismo, Ristoranti , Rifugi e malghe

Qualora sul territorio comunale siano presenti Agriturismo, Ristoranti e Rifugi serviti unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Consorzio Forestale stipulerà un'apposita convenzione con i gestori affinché questi partecipino alla manutenzione delle strade interessate.

Detti gestori rientrano nella categoria D1

Coloro che vogliono recarsi alle strutture turistiche con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera, il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data ovvero corredato dalla ricevuta di pagamento dei prodotti/servizi della struttura visitata. I PASS saranno disponibili presso le strutture interessate, gli uffici dei Comuni e del Consorzio

Forestale, la Pro Loco, oltre ad eventuali altri esercizi pubblici convenzionati.

Art. 12 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate (con l'esclusione dei permessi settimanali o giornalieri relativi alle categorie A1,A2) con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso il Consorzio Forestale, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio trasmettendone copia al Comune. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

Art. 13 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (t)		Prevalente	L.L.L.L.L.L. Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	8
II	Tiratori con rimorchio	300	2,5	<12	14	20	8
III	Tiratori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	15	25	8
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 14 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 15 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà di Amministrazioni o Enti Pubblici e del Consorzio Forestale e i mezzi di soccorso, che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale, i volontari di Gruppi e Associazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di servizio e nello svolgimento delle attività di competenza), i medici, i veterinari e i dottori agronomi e forestali per raggiungere, per ragioni di lavoro, le aree servite da dette strade.
- c. i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione al Consorzio forestale Pizzo Badile da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli, informazioni da trasmettere almeno 1 settimana prima delle date dei suddetti censimenti, il consorzio sentito il Comune, provvederà a rilasciare un unico nullaosta riportante i nominativi e gli estremi degli autoveicoli autorizzati.

Art. 16 – Transito nel Parco dell'Adamello

Nelle strade o tratti di strada situati nel perimetro del Parco dell'Adamello, si osservano le norme di cui all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco, ed in particolare il comma 2 per le strade situate negli orizzonti superiori del Parco.

Art. 17 – Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 118,78 a euro 356,34 da irrogare da parte degli organi di vigilanza;

l'importo potrà subire indicizzazioni a seguito di apposito provvedimento regionale.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di inosservanza alle seguenti regole:

- a. contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati;
- b. qualora l'autista non corrisponda al titolare del permesso;
- c. esbosco mediante strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- d. effettuazione di fuori strada con i mezzi motorizzati;
- e. abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- f. disturbo alla fauna o danneggiamento della flora;
- g. danno alle colture e/o strutture agricole o molestie ad animali.

Oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme violate, l'Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Consorzio Forestale il quale, tenuto conto della gravità della violazione, ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantarne alcun diritto e non potrà richiederne un altro fino all'anno successivo.

Eventuali ricorsi vanno presentati presso il Comune

Art. 18 – Garanzia

In caso di transito di mezzi di cantiere lungo le strade ASP l'esecutore dei lavori dovrà richiedere apposita autorizzazione al transito. In tali casi Il Consorzio Forestale potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino. Detta cauzione sarà poi svincolata a seguito di sopralluogo di verifica da parte del Consorzio, su apposita richiesta da parte dell'impresa a conclusione dei lavori.

Art. 19 – Competizioni

Gare e manifestazioni di motocicli, quad, fuoristrada, motoslitte ecc. potranno essere autorizzate dal Comune o Comuni interessati per quanto di competenza previa acquisizione di eventuali pareri richiesti dalla normativa vigente. In tali casi Il Consorzio Forestale dovrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dai fruitori, di un importo fissato con il Comune, comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino. Detta cauzione sarà poi svincolata a seguito di sopralluogo di verifica da parte del Consorzio, su apposita richiesta da parte del richiedente a conclusione.

Art. 20 – Vigilanza

Le forze dell'ordine, la Polizia Locale e Provinciale sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21 – Danni

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Consorzio Forestale e la proprietà da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 – Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione ordinaria (ai sensi del comma 2 art.71 del R.R. n° 5/07) della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Consorzio Forestale, mentre per la manutenzione straordinaria si potrà attingere ad eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Comune).

Il Consorzio Forestale istituirà un apposito fondo vincolato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato e le sanzioni introitate ed elevate sul territorio del Comune.

Resta inteso che la realizzazione della manutenzione ordinaria quanto quella straordinaria da parte del Consorzio forestale è vincolata a idonee disponibilità finanziarie; qualora il Consorzio Forestale non avesse tali disponibilità non eseguirà la manutenzione né ordinaria né straordinaria di tali strade.

Gli introiti derivanti dalla vendita dei permessi e delle sanzioni saranno ripartite tra i Comuni aderenti al presente Regolamento secondo i criteri stabiliti e deliberati dall'Assemblea dei soci del Consorzio stesso. Quindi il Consorzio provvederà a comunicare ai singoli Comuni il resoconto economico annuo della gestione del presente regolamento.

Gli introiti dei singoli Comuni potranno eventualmente essere utilizzati dal Consorzio Forestale, in accordo con il Comune interessato, per cofinanziare interventi di manutenzione straordinaria o di nuova realizzazione di viabilità purché tali interventi interessino strade inserite nel presente regolamento.

Art. 23 – Giornata delle strade

Il Comune può istituire, riprendendo un'antica tradizione, le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento.

Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito è riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate per un minimo di 8 ore di lavoro.

L'Assessore Comunale competente provvederà all'individuazione ed alla nomina di uno o più "Capi Strada" con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino (il Consorzio forestale è a disposizione dell'amministrazione comunale per individuare la priorità degli interventi). L'elenco di tutti i "Capi Strada" dovrà essere depositato presso il Comune per il rilascio dei permessi e tempestivamente comunicato al Consorzio Forestale.

La certificazione alla partecipazione alla "GIORNATA DELLE STRADE", attestata dal "Capo Strada" e sottoscritta dal Comune, sarà trasmessa al Consorzio Forestale e costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito le Amministrazioni si riservano di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.

Sono ammessi ad effettuare la "giornata delle strade" tutti i cittadini originari o residenti nei Comuni che hanno affidato in gestione le strade VASP al Consorzio forestale Pizzo Badile o proprietari e affittuari comodatari di immobili in tali Comuni.

Ai partecipanti sarà riconosciuto il diritto al rilascio dell'Autorizzazione gratuita secondo la categoria prevista di cui al precedente art. 9, su tutte le strade v.a.s.p. gestite dal Consorzio e tale permesso avrà validità 12 mesi dall'emissione.

Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del "Capo Strada", farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il "Capo Strada" annoterà nell'elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura

"...partecipato Sig. in rappresentanza del Sig.". In questo caso il rappresentato acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento.

Di dette opportunità sarà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all'albo comunale e sul territorio.

I permessi rilasciati si intendono validi per tutte le strade ricomprese nel Piano V.A.S.P. del Comune nonché di quelle di cui è gestore il Consorzio Forestale Pizzo Badile.

